

Sentenza n. 185 del 2004 (Istituzione case da gioco)

Per la Corte Costituzionale l'istituzione di case da gioco, ad opera delle regioni, introduce una deroga alle disposizioni che vietano il gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e segg. del codice penale, ed invade la materia "ordinamento penale" che l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato. È illegittima, pertanto, la legge regionale 17 luglio 2002, n. 17 con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha previsto l'istituzione di case da gioco nel territorio regionale stabilendo che l'amministrazione regionale possa promuovere la costituzione, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, di una società per azioni con lo scopo di gestire case da gioco, ovvero possa affidare lo svolgimento di tale attività, in regime di concessione, ad una società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea.

Con la decisione *de qua* la Consulta, pur sottolineando la necessità di un intervento legislativo di riordino dell'attuale normativa sulle case da gioco, precisa, tuttavia, i limiti della competenza legislativa delle regioni a riguardo e, più in generale, nei confronti della materia penale. La Corte ricorda che la riserva allo Stato della competenza in materia di "ordinamento penale", da intendersi come sistema normativo concernente il diritto sostanziale - la disciplina processuale essendo espressamente citata nella prima parte dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., - non è novità introdotta dalla modifica della II parte del Titolo V. E' invece principio costante nella giurisprudenza costituzionale l'individuazione della fonte del potere punitivo nella legge statale; le regioni, conseguentemente, non hanno alcuna competenza ad introdurre, rimuovere, variare, con proprie leggi, le pene previste dalle leggi statali, o a considerare lecita un'attività penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale. Tale orientamento giurisprudenziale ha ricevuto una esplicita conferma in sede di revisione costituzionale, dal momento che, come già detto, per espressa previsione dell' art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la materia "ordinamento penale" è di esclusiva competenza dello Stato. Trattasi, ancora una volta, di una materia trasversale, ovvero, di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie rispetto alle quali il legislatore deve poter intervenire per assicurare la salvaguardia di beni e valori propri dell'intera collettività. Per la Corte, infatti, *"la materia penale, intesa come l'insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa, non è di regola determinabile a priori; essa nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni. Si tratta per definizione di una competenza dello Stato strumentale, potenzialmente incidente nei più diversi ambiti materiali ed anche in quelli compresi nelle potestà legislative esclusive, concorrenti o residuali delle Regioni, le cui scelte potranno risultarne talvolta rafforzate e munite di una garanzia ulteriore, talaltra semplicemente inibite. Di qui l'esigenza che l'esercizio della potestà*

statale in materia penale sia sempre contenuto nei limiti della non manifesta irragionevolezza (n. 2 delle considerazioni in diritto). Così è per il generale divieto contenuto negli artt. 718 e segg. c.p. che, per la Corte, risponde “*all’interesse della collettività a veder tutelati la sicurezza e l’ordine pubblico in presenza di un fenomeno che si presta a fornire l’habitat ad attività criminali*” (n. 3 delle considerazioni in diritto). La *ratio* dell’incriminazione del gioco d’azzardo è fondata, infatti, proprio sugli elevati rischi di criminalità e di frode che inevitabilmente ad esso si accompagnano.

Dott.ssa Paola Garro